

Comune di Suzzara

Provincia di Mantova



REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 09.05.2013

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Sede delle sedute

Art.3 - Question time

TITOLO II - CONSIGLIERI

Art. 4 - Entrata in carica e cessazione

Art. 5 - Diritti e Poteri

Art. 6 - Interpellanze

Art. 7 - Mozioni e ordini del giorno

Art. 8 - Proposte di deliberazioni

Art. 9 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art.10 - Procedura della dichiarazione di decadenza

TITOLO III - GRUPPI CONSILIARI

Art. 11 - Costituzione gruppi

Art. 12 - Conferenza dei capigruppo

TITOLO IV - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 13 - Natura e composizione e nomina commissioni consiliari

Art. 14 - Commissioni consiliari istituzionali

Art. 15 - Nomina e funzionamento delle commissioni consiliari istituzionali

Art.16 - Commissioni consiliari ordinarie

Art. 17 - Funzioni delle commissioni istituzionali e ordinarie

Art. 18 - Commissioni d'indagine

TITOLO V - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 19 - Convocazione
- Art. 20 - Avviso di convocazione
- Art. 21 - Ordine del giorno e deposito atti
- Art. 22 - Numero legale
- Art. 23 - Verifica del numero legale
- Art. 24 - Seduta deserta per mancanza del numero legale
- Art. 25 - Partecipazione dell'assessore
- Art. 26 - Pubblicità delle sedute
- Art. 27 - Adunanze aperte

TITOLO VI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Art. 28 - Presidenza delle sedute
- Art. 29 - Poteri del Presidente
- Art. 30 - Dotazione dell'ufficio di presidenza
- Art. 31 - Revoca Presidente e Vicepresidente

TITOLO VII - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

- Art. 32 - Apertura e chiusura della seduta
- Art. 33 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 34 - Contegno del pubblico in aula
- Art. 35 - Divieto ai consiglieri di turbare l'ordine
- Art. 36 - Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno -
Fatto personale
- Art. 37 - Relazione sulle proposte
- Art. 38 - Norme generali sulla discussione
- Art. 39 - Intervento per richiamo al regolamento o mozione d'ordine
- Art. 40 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 41 - Emendamenti
- Art. 42 - Interventi di soggetti non Consiglieri

TITOLO VIII – VOTAZIONI

Art. 43 - Modalità generali

Art. 44 - Astensioni obbligatorie e facoltative

Art. 45 - Votazione palese

Art. 46 - Votazione segreta

Art. 47 - Esito delle votazioni

TITOLO IX – AUTONOMIA CONTABILE

Art. 48 - Disciplina dell'autonomia contabile

Art. 49 - Gestione delle risorse spettanti al Consiglio Comunale

TITOLO X – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E VERBALIZZAZIONE

Art. 50 - Partecipazione del Segretario

Art. 51 - Verbali delle sedute

TITOLO XI – DISCIPLINA DELLE VIDEORIPRESE

Art. 52 - Videoriprese

Art. 53 - Modalità delle Riprese

Art. 54 - Autorizzazione all'effettuazione di riprese audio e video

Art. 55 - Tutela dei dati sensibili

Art. 56 - Modalità di pubblicazione e diffusione

Art. 57 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 58 - Interviste

TITOLO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 59 - Norma di rinvio

Art. 60 - Disposizioni transitorie

Art. 61 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto del Comune, il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni.

2 Se nel corso della seduta si presentano situazioni che non sono disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Presidente, sentiti la conferenza dei capigruppo e il Segretario Comunale.

Art. 2 - Sede delle sedute

1 Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono di norma nell'apposita sala consiliare.

2 Il Presidente per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo, quando ciò sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico ovvero qualora risulti opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze e avvenimenti che impegnano la comunità.

3 Il Consiglio può essere convocato in seduta congiunta con i consigli comunali di altri enti o con il Consiglio Provinciale per la trattazione di materie di Comune interesse. In tali casi di norma gli oggetti trattati hanno carattere di mozioni o ordini del giorno.

Art. 3 - Question time

1 All'inizio della seduta del Consiglio si svolge la sessione di question time durante la quale viene data risposta alle interpellanze presentate dai Consiglieri. Il question time non necessita di numero legale e l'appello viene effettuato ai soli fini della separata verbalizzazione dei lavori.

2 L'orario di inizio e l'ordine del giorno del question time sono riportati nella convocazione del Consiglio, indicando anche l'orario di inizio della sessione ordinaria.

3 Con le medesime modalità, possono essere convocate sedute consiliari aventi solo la sessione di question time. Tali sedute, di durata non superiore a tre ore, vengono convocate con un preavviso di almeno cinque giorni e in queste vengono date risposte in ordine cronologico alle interpellanze presentate fino al terzo giorno antecedente la data di svolgimento, salvo comprovate ragioni di urgenza e necessità, valutate dal Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo.

4 Alle interpellanze cui non sia stato possibile dare risposta nel corso della seduta consiliare, viene fornita risposta scritta entro i successivi dieci giorni, fatto salvo il diritto dell'interpellante di richiederne l'iscrizione alla successiva seduta consiliare con sessione di question time.

TITOLO II

CONSIGLIERI

Art. 4 - Entrata in carica e cessazione

1 L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge; l'inizio e la cessazione del mandato elettorale, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla legge e dallo Statuto del Comune di Suzzara.

Art. 5 - Diritti e Poteri

1 I Consiglieri hanno il diritto di esercitare tutti i poteri loro conferiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 6 - Interpellanze

1 L'interpellanza consiste nella richiesta scritta rivolta, tramite il Presidente o al Sindaco o per suo tramite alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato ovvero circa i motivi e gli intendimenti della loro attività.

2 I Consiglieri devono specificare nell'interpellanza se intendono ricevere la risposta in sede di "question time" o per iscritto.

3 La sessione di question time per l'esame delle interpellanze deve essere convocata, di norma, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse. Entro lo stesso termine, deve essere eventualmente fornita la risposta scritta all'interpellanza per la quale, l'interpellante ha chiesto la risposta per iscritto-.

4 In sede di sessione di "question time", l'interpellante legge il documento presentato e ha facoltà di illustrarlo, senza introdurre nuovi elementi, per non più di cinque minuti; per la risposta del Sindaco o dell'Assessore da lui designato sono concessi cinque minuti.

5 Successivamente alla risposta, l'interpellante può motivatamente dichiarare di essere soddisfatto o insoddisfatto della risposta, in un tempo non superiore a un minuto.

6 Le interpellanze possono essere presentate da più Consiglieri, ma come interpellante è considerato - agli effetti della discussione - il primo firmatario.

7 Se nessuno dei firmatari dell'interpellanza è presente quando essa viene posta in discussione, l'interpellanza si considera ritirata, salvo che il presentatore ne abbia chiesto precedentemente il rinvio.

8 In caso di interpellanze riguardanti la stessa materia, il Sindaco o l'assessore a ciò delegato può riunire la risposta in un unico intervento, con un tempo comunque non superiore a otto minuti, fatto salvo il diritto degli interpellanti di esporre e dichiararsi successivamente soddisfatti o meno in modo separato.

Art. 7 - Mozioni e ordini del giorno

1 Ogni consigliere può proporre mozioni e/o ordini del giorno intesi a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio.

2 La mozione consiste in una proposta sottoposta al voto del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla legge o dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio e della giunta nell'ambito dell'attività istituzionali del Comune.

3 La mozione è posta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.

4 Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di una proposta di voto politico - amministrativo su fatti e questioni che investono problematiche politico - sociali di carattere generale.

5 Mozioni e/o ordini del giorno nonché emendamenti agli stessi possono essere presentati da più Consiglieri, ma come proponente è considerato - agli effetti della discussione - il primo firmatario.

6 Il primo firmatario se non è presente alla discussione stessa, o vi rinuncia, può essere sostituito da un altro dei firmatari.

7 Se nessuno dei firmatari è presente quando la mozione o l'ordine del giorno viene posta in discussione, la mozione o l'ordine del giorno si considera ritirata, salvo che il presentatore ne abbia chiesto precedentemente il rinvio.

8 Per la presentazione di mozioni e ordini del giorno il proponente ha facoltà di intervento per non oltre dieci minuti, mentre ciascun consigliere, Sindaco o l'assessore competente può intervenire per non più di cinque minuti.

9 Su ogni mozione e ordine del giorno possono essere presentati emendamenti. Il proponente qualora ritenga che gli emendamenti proposti modifichino sostanzialmente il contenuto e gli intenti della proposta, può, una volta che gli emendamenti siano illustrati dai proponenti, comunque richiedere che la mozione o l'ordine del giorno venga posta in votazione nel testo originario: in tal caso gli emendamenti non vengono posti in votazione.

10 Non possono essere presentate mozioni e/o ordini del giorno aventi il medesimo oggetto di proposte già iscritte all'o.d.g. di precedenti sedute consiliari, se non decorsi tre mesi dall'ultima seduta.

Art. 8 - Proposte di deliberazioni

1 Ciascun Consigliere ha diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazioni relative a oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvo i casi in cui l'iniziativa sia, per legge o per Statuto, riservata ad altri organi.

2 La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che ne definisce l'ammissibilità in relazione alle competenze del Consiglio.

3 In caso di valutazione di inammissibilità, la proposta viene rinviata al consigliere proponente con congrua motivazione; qualora la proposta venga ritenuta ammissibile, essa viene trasmessa al segretario comunale che individua il servizio competente per la formulazione del parere di regolarità tecnica.

4 Nel caso in cui la proposta di deliberazione preveda una spesa, essa deve specificare le fonti di finanziamento e dovrà essere sottoposta all'esame del responsabile del servizio finanziario per il rilascio del parere di regolarità contabile.

5 Le proposte vengono comunque iscritte all'ordine del giorno anche in caso in cui i pareri di regolarità tecnica e contabile risultino negativi, purché sia rispettato il principio del rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Art. 9 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1 I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, società, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. Non vengono forniti i documenti già resi disponibili sul sito istituzionale del comune in adempimento di norme di legge.

2 L'accesso deve avvenire in modo da limitare l'aggravio per gli uffici comunali e non può sostanzarsi in richieste assolutamente generiche.

3 Qualora le legittime richieste comportino un considerevole lavoro per gli uffici, gli stessi converranno con i richiedenti adeguati tempi per l'assolvimento degli obblighi informativi.

4 I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, oltre che al rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali; a tal fine essi risultano incaricati del trattamento.

5 Al fine di garantire l'integrità e la corretta gestione degli archivi comunali, non è consentito l'accesso da parte dei Consiglieri se non alla presenza e alla vigilanza di un dipendente preposto, fatta salva la facoltà di richiedere agli uffici l'esibizione di documenti e fascicoli.

6 In casi eccezionali, l'accesso agli atti istruttori può essere differito al termine del procedimento e successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo.

7 Al fine di garantire l'efficacia e l'economicità dell'accesso, ogni qualvolta possibile i documenti richiesti verranno prodotti in formato elettronico; l'estrazione in copia cartacea di elaborati tecnici di progetti e strumenti di pianificazione è limitata a una copia per ciascun gruppo consiliare che lo richieda espressamente al Presidente del Consiglio Comunale.

8 Il rilascio delle copie, o il loro invio in formato elettronico, a favore dei Consiglieri comunali avviene nel minor tempo possibile e comunque entro i dieci giorni successivi al giorno della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

Art. 10 - Procedura della dichiarazione di decadenza

1 A norma dell'art. 17 comma 2 dello Statuto comunale, i Consiglieri, che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive o per cinque volte nell'arco dell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione dal Consiglio Comunale.

2 Il Sindaco, i Consiglieri e ogni elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune possono proporre istanza generale per avviare la procedura di decadenza al Presidente del Consiglio comunale, che, per il tramite del segretario generale, provvede per iscritto, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento.

3 Il consigliere interessato ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.

4 Conclusa l'istruttoria, qualora il Presidente ravvisi la palese infondatezza della richiesta di decadenza dispone l'archiviazione del procedimento, dandone informazione all'interessato; diversamente sottopone l'oggetto al Consiglio comunale che esamina e delibera a maggioranza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.

5 Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni. La cessazione dalla carica decorre dalla data di avvenuta notifica.

TITOLO III

GRUPPI CONSILIARI

Art. 11 - Costituzione gruppi

1 Formano di norma un gruppo consiliare i Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero dei componenti.

2 Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, ciascun gruppo provvede alla nomina dei rispettivi capigruppo, dandone comunicazione al Presidente e al Segretario Comunale.

3 In mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il Consigliere che ha riportato la maggiore cifra individuale nella propria lista ovvero per i gruppi di minoranza, il candidato Sindaco non eletto, se presente.

4 Salvo quanto sopra previsto, di norma ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno due Consiglieri.

5 I Consiglieri che nel corso della legislatura revocano la propria adesione a un gruppo aderendo ad altro gruppo, ne danno comunicazione scritta al Presidente, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo interessato: diversamente essi formano un unico gruppo misto, ovvero possono costituire un nuovo gruppo di almeno due Consiglieri.

6 Le comunicazioni scritte di cui al presente articolo, possono essere sostituite da dichiarazioni orali, verbalizzate nel corso della seduta consiliare.

7 I gruppi consiliari dispongono presso la sede municipale di una sala, delle attrezzature e dei servizi necessari all'espletamento del mandato elettorale.

Art. 12 - Conferenza dei capigruppo

1 La conferenza dei capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio, che la convoca e la presiede, dal vicepresidente, dal Sindaco e dai capigruppo consiliari.

2 La conferenza dei capigruppo, i cui lavori non necessitano di numero legale, è organo consultivo che coadiuva il Presidente del Consiglio nella programmazione dei lavori del Consiglio

comunale, nella predisposizione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio comunale.

3 Alla conferenza dei capigruppo partecipano, se richiesti dal Presidente, il Segretario generale, i dirigenti e i responsabili dei servizi.

4 Quando ritenuto necessario, il presidente dispone che venga redatto sintetico verbale della riunione e ne affida il compito a uno dei presenti.

5 Il verbale è quindi sottoscritto dal Presidente e da chi l'ha redatto.

TITOLO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 13 - Natura e composizione e nomina delle commissioni consiliari

1 Le Commissioni Consiliari si suddividono in:

- a. Commissione Consiliari istituzionali
- b. Commissioni Consiliari ordinarie;
- c. Commissioni consiliari d'indagine.

2 Le Commissioni consiliari hanno di norma la stessa durata del Consiglio Comunale, salvo diversa previsione di legge e/o di regolamento ovvero salvo quanto disposto in sede di istituzione della medesima.

3 Le commissioni sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominate dal Consiglio con votazione palese.

4 I componenti decaduti per qualunque ragione vengono sollecitamente sostituiti.

Art. 14 - Commissioni consiliari istituzionali

1 Le Commissioni Consiliari Istituzionali sono direttamente istituite dal presente regolamento e costituiscono un'articolazione di lavoro stabile del Consiglio Comunale, con funzioni di istruttoria e approfondimento delle materie oggetto delle sedute consiliari.

2 Le commissioni istituzionali sono le seguenti:

- a. Commissione affari generali e finanze con funzioni di controllo e garanzia;
- b. Commissione ambiente e territorio;
- c. Commissione servizi alla persona.

Art. 15 - Nomina e funzionamento delle commissioni consiliari istituzionali.

1 Entro due mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, sulla base delle indicazioni pervenute dai capigruppo consiliari costituisce le commissioni istituzionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e convoca la prima seduta, da

tenersi entro i successivi trenta giorni, nel corso della quale, vengono nominati il presidente e il vicepresidente della commissione consiliare.

2 La Presidenza della Commissione affari generali e finanze con funzioni di controllo e garanzia spetta ad un consigliere dell'opposizione.

3 Per quanto riguarda le altre Commissioni, la Presidenza e la Vice Presidenza vengono riconosciute alternativamente ad un consigliere di maggioranza ed ad uno dell'opposizione.

4 Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

5 Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.

6 Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

7 I lavori delle commissioni istituzionali, non necessitano di numero legale e le opinioni formulate al loro interno non vincolano rispetto agli orientamenti che verranno successivamente espressi in sede consiliare.

8 Il presidente o suo delegato predispone sintetico verbale della seduta da cui debbono in ogni caso risultare l'orario di inizio e fine lavori, i nominativi dei presenti e l'elenco degli argomenti trattati.

9 E' facoltà dei membri richiedere che le proprie opinioni vengano sinteticamente riportate nel verbale o che venga allegato il documento in cui esse sono contenute.

10 Il Sindaco, od un suo delegato, può partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

11 Il Presidente può invitare alle sedute della Commissione gli assessori, il segretario generale, i dirigenti o i responsabili dei servizi e/o procedimenti perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario ai lavori della Commissione stessa.

12 Possono essere altresì invitati consulenti o professionisti incaricati di progettazioni e studi dall'Amministrazione Comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

13 La convocazione delle sedute avviene tramite posta elettronica con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

14 Le Commissioni Consiliari istituzionali possono procedere a sessioni conoscitive.

Art. 16 - Commissioni consiliari ordinarie

1 Le commissioni ordinarie possono essere istituite dal Consiglio Comunale per supportarne l'attività in settori e materie non trattati dalle commissioni istituzionali oppure per approfondire materie che, pur rientrando nell'ambito delle predette commissioni istituzionali, richiedono una particolare attenzione.

2 Nel primo caso, le commissioni hanno durata fino al termine della consiliatura durante la quale vengono istituite; nel secondo la durata è definita nella deliberazione di istituzione.

3 Se non diversamente previsto con la deliberazione di istituzione alle Commissioni ordinarie si applicano le stesse norme di funzionamento previste per le Commissioni istituzionali.

Art. 17 - Funzioni delle commissioni Istituzionali e ordinarie

- 1 Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo politico-amministrativo allo stesso attribuiti.
- 2 Le commissioni provvedono all'esame preliminare di atti di competenza del Consiglio alle stesse rimessi dalla Giunta Comunale o dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta del Consiglio Comunale o su iniziativa del Presidente della Commissione.
- 3 Le commissioni possono altresì essere convocate per approfondire tematiche di competenza del Consiglio comunale.
- 4 Le commissioni hanno potere d'iniziativa, per il tramite dei propri componenti consiglieri, per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, ordini del giorno, nell'ambito delle materie di loro competenza.
- 5 L'istruttoria è curata dagli uffici comunali secondo quanto stabilito dal presente regolamento all'articolo 8, comma 2.

Art. 18 Commissioni d'indagine

- 1 Su proposta del Presidente, su richiesta di almeno due quinti dei Consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti, il Consiglio comunale può costituire nel suo interno, Commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 44, secondo comma della legge T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ss. mm. e ii., incaricate di effettuare accertamenti sui fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 2 La deliberazione del Consiglio Comunale, che con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.
- 3 Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.
- 4 Nel provvedimento di nomina adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.
- 5 La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.
- 6 Su richiesta del Presidente, i Dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
- 7 Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta, del collegio dei revisori, del Segretario generale e dei Dirigenti.
- 8 La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

9 La redazione dei verbali della Commissione, viene effettuata da un funzionario dell'Ufficio del Consiglio.

10 Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima.

11 Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle decisioni che l'organo o il Dirigente competente dovrà adottare entro un termine prestabilito.

12 Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

13 Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente della Commissione consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione fra gli atti riservati dell'archivio dell'ente.

TITOLO V

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 - Convocazione

1 Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni dell'art.18 dello Statuto della Città di Suzzara.

2 La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente a mezzo di avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattare, che deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le sedute di sessione ordinaria; per le sedute con sessioni diverse dalla ordinaria la convocazione va consegnato almeno tre giorni prima.

3 In tali termini sono esclusi i giorni festivi per calendario.

4 Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio qualora lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o il Sindaco.

5 La riunione deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6 Il Consiglio Comunale può altresì essere convocato d'urgenza quando ciò sia giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti; l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta, tramite messo comunale.

Art. 20 - Avviso di convocazione

1 La convocazione viene inviata mediante posta elettronica certificata, salvo che il consigliere non richieda la notifica ordinaria, dichiarando l'indisponibilità di adeguata attrezzatura informatica.

- 2 Il consigliere può convenire con la segreteria generale modalità semplificate di comunicazione.
- 3 Unitamente o anche prima dell'invio dell'avviso di convocazione (inviato mediante posta elettronica certificata), le copie degli atti che saranno posti in discussione sono messe a disposizione dei consiglieri attraverso la rete intranet del Comune: modalità diverse di invio degli atti potranno essere valutate e decise in Conferenza dei Capigruppo.
- 4 Nel caso di consigliere che dichiara l'indisponibilità di adeguata attrezzatura informatica, le copie degli atti che saranno posti in discussione sono depositati presso gli uffici nel rispetto dei tempi previsti.
- 5 Nel caso di richiesta di comunicazione mediante notifica ordinaria, i Consiglieri che non risiedono nel Comune designano un domiciliatario residente nel Comune, al quale devono essere consegnati gli avvisi ed ogni altro atto pertinenti alla carica.
- 6 Fino a quando non è stata effettuata tale designazione, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
- 7 Con tali spedizioni (via fax o a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata) si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal presente regolamento.
- 8 Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, in casi di straordinaria urgenza si debbano aggiungere altri argomenti che per la loro natura non possono essere posti in discussione in una successiva seduta, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, allegando il testo degli argomenti aggiunti.
- 9 L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta consiliare deve essere pubblicato sull'albo on line del sito istituzionale del Comune di Suzzara.

Art. 21 - Ordine del giorno e deposito atti

- 1 L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo e secondo quanto previsto al precedente art. 20.
- 2 Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere esaminate dal Consiglio Comunale.
- 3 Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei consiglieri nei termini di cui ai precedenti articolo 19 e 20.
- 4 Per quanto riguarda le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento alla legislazione vigente ed al regolamento di contabilità.
- 5 Le proposte concernenti l'approvazione di atti generali di pianificazione urbanistica e rispettive varianti, lo Statuto ed i regolamenti di competenza del Consiglio dovranno essere depositati, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 20, almeno dieci giorni prima della seduta consiliare, dandone avviso ai consiglieri.

Art. 22 - Numero legale

- 1 Il Consiglio Comunale non può deliberare se alla seduta non intervengano almeno dei due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
- 2 I Consiglieri che dichiarano di astenersi si computano nel numero legale dei presenti, ma non nel numero dei votanti.

Art. 23 - Verifica del numero legale

- 1 Dopo l'eventuale sessione di question time, a seduta prosegue con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale per accertare la sussistenza del numero legale.
- 2 La Presidenza non è obbligata a verificare se vi sia il numero legale per deliberare, a meno che almeno un consigliere comunale ne faccia richiesta ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione.
- 3 Per verificare se vi sia il numero legale in Consiglio, il Presidente dispone l'appello a cura del Segretario Generale.
- 4 Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la riunione per un tempo non superiore a quindici minuti, trascorso inutilmente il quale, dichiara sciolta la seduta.

Art. 24 - Seduta deserta per mancanza del numero legale

- 1 Decorsi trenta minuti da quelli indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno, in accordo con la conferenza dei capigruppo.
- 2 Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art.25 - Partecipazione dell'assessore

- 1 L'Assessore partecipa alle sedute del Consiglio comunale con diritto di intervento limitatamente alle materie di propria competenza.

Art. 26 - Pubblicità delle sedute

- 1 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
- 2 Le sedute del Consiglio sono segrete nei casi in cui la discussione verta:
 - a) su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità o capacità professionali di persone;
 - b) su informazioni inerenti procedimenti in corso, la cui diffusione possa danneggiare l'attività amministrativa o gli interessi dell'ente;
- 3 La seduta segreta è disposta:
 - a) dal presidente, salvo che a seguito di mozione d'ordine, non vi si opponga la maggioranza dei Consiglieri presenti;

b) a seguito di deliberazione del Consiglio comunale a seguito di richiesta motivata di almeno un consigliere comunale;

4 In tali casi è resa pubblica la decisione finale e non viene redatto resoconto integrale del dibattito; conseguentemente, il Presidente valuta se mantenere attiva la registrazione audio e video delle riprese.

Art. 27 - Adunanze aperte

1 Quando motivi d'interesse della comunità lo rendano necessario, il Presidente, sentito la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in altro luogo del territorio comunale.

2 Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati soggetti non facenti parte del Consiglio.

3 In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi alle persone invitate.

4 Durante il Consiglio comunale in modalità "aperta", il Presidente può dare la parola anche ai cittadini presenti, per interventi non superiori a cinque minuti.

5 Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del Comune.

6 Il Presidente può sospendere o terminare la seduta in forma aperta in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio qualora vengano meno le condizioni per un dibattito ordinato e sereno. Si applica per quanto compatibile l'art. 34 "Contegno del pubblico in aula".

TITOLO VI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 28 Presidenza delle sedute

1 Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati con le modalità previste dall'art.17 ter dello Statuto della Città di Suzzara.

2 Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza spetta al Consigliere anziano.

3 Sono presiedute dal Consigliere anziano le sedute del Consiglio convocate per la convalida degli eletti e per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

4 Qualora il Presidente sia espressione della maggioranza, la carica di Vice Presidente spetta ad un componente della minoranza consiliare, possibilmente rispettando la parità di genere.

Art.29 Poteri del Presidente

1 Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale ed esercita le funzioni previste dagli artt. 17 quater e 18 dello Statuto e dal presente regolamento.

2 Il Presidente provvede inoltre al funzionamento dell'assemblea consiliare ed in particolare:

- a. forma l'ordine del giorno delle sedute, inserendo i punti richiesti dagli Uffici comunali, dal Sindaco, dalla giunta e dai consiglieri: nel solo caso ravvisi una radicale discordanza con le finalità perseguite dall'ente, sentita la Conferenza dei capigruppo, dichiara l'inammissibilità delle proposte dandone comunicazione motivata al proponente;
- b. garantisce il rispetto del calendario dei lavori e dei limiti temporali degli interventi previsti dal presente regolamento;
- c. dirige e modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine del giorno prestabilito e comunicato ai Consiglieri;
- d. concede e toglie la facoltà di parlare;
- e. precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
- f. controlla ed annuncia il risultato delle votazioni, ai sensi delle norme del presente regolamento;
- g. ha facoltà di sospendere e/o sciogliere la seduta;
- h. esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

3 Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s'ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Art.30 Dotazione dell'ufficio di presidenza

1 L'Amministrazione Comunale assicura alla Conferenza dei Capigruppo di cui al precedente art. 12, adeguata dotazione strumentale e di personale, destinato alle attività e al funzionamento del Consiglio Comunale.

2 L'Amministrazione individua almeno un dipendente dell'Ente a supporto della Conferenza dei Capigruppo e con funzione di referente nei rapporti con i Consiglieri comunali.

Art.31 Revoca Presidente e Vicepresidente

1 Per gravi e comprovati motivi il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati.

2 La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in votazione, con le modalità previste dallo Statuto, non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

3 In caso di dimissioni o di revoca del Presidente e del Vice Presidente si procede alla nomina nella prima seduta utile di Consiglio Comunale.

TITOLO VII

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art.32 Apertura e chiusura della seduta

- 1 Il Presidente, dopo l'appello nominale, dichiara aperta la seduta.
- 2 Le sedute consiliari non potranno, di norma, protrarsi oltre le ore ventiquattro dello stesso giorno di convocazione.
- 3 Il Consiglio può decidere di continuare i suoi lavori oltre il termine di cui al comma precedente, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno che hanno particolare necessità ed urgenza.
- 4 In ogni caso, le sedute del Consiglio comunale non potranno protrarsi decorsi 30 minuti dalle ore ventiquattro dello stesso giorno di convocazione, se non per completare la trattazione dell'argomento in discussione.

Art. 33 Ordine di trattazione degli argomenti

- 1 L'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato su motivata proposta del Presidente o di un Consigliere, se questa non incontra opposizione.
- 2 In caso di opposizione, la proposta di modifica, sentiti i motivi, è messa immediatamente in votazione ed approvata se accoglie il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 3 La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa o rinviata, su motivata proposta del Presidente o di un Consigliere, per essere proseguita se questa non incontra opposizione, per l'ulteriore discussione o per la votazione, in successiva seduta. Qualora la richiesta motivata di sospensione o rinvio trovi opposizione in consiglio comunale, la proposta di modifica, sentiti i motivi, è messa immediatamente in votazione ed approvata se accoglie il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 34 Contegno del pubblico in aula

- 1 Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico, devono restare in silenzio, astenersi da manifestazioni plateali di consenso o di disappunto, anche mediante l'esposizione di cartelli o striscioni e mantenere un contegno corretto.
- 2 Nessuna persona estranea può di norma avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed al personale addetto al servizio, potrà - a seconda delle esigenze delle materie in discussione - essere ammessa la presenza di funzionari e di qualunque altra persona che sia richiesta.
- 3 Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di grave disordine tale da pregiudicare il regolare svolgimento della seduta, avvalendosi anche dell'intervento dell'autorità di Pubblica Sicurezza.
- 4 Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni del presente articolo, il Presidente può ordinare lo sgombero della sala.

Art. 35 Divieto ai Consiglieri di turbare l'ordine.

1 Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.

2 Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola sull'argomento in discussione.

3 Nella ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

4 Se alla ripresa della seduta o dopo vari richiami il consigliere persiste nella condotta scorretta, il Presidente lo invita a lasciare all'aula, ammonendolo che in caso contrario potrebbe configurarsi il reato di interruzione di pubblico servizio.

Art.36 Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno - Fatto Personale

1 Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto prettamente amministrativo.

2 Il Presidente e il Sindaco possono rendere comunicazioni su fatti e circostanze che ritengono opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

3 Sulle comunicazioni non sono di norma ammessi interventi successivi o conseguenti dei consiglieri comunali, a meno che la natura e la gravità della comunicazione non li rendano opportuni ad insindacabile valutazione del Presidente del Consiglio.

4 Ciascun consigliere ha facoltà di chiedere la parola, per un tempo non superiore a cinque minuti, per celebrazioni o eventi, per commemorazioni di persone o date di particolare rilievo e per comunicazioni di grave importanza e/o di interesse della cittadinanza.

5 Il tempo complessivo dedicato alle comunicazioni non potrà comunque superare trenta minuti.

6 Ciascun membro del Consiglio e gli assessori possono inoltre chiedere di intervenire per fatto personale quando ritengano di essere stati lesi nella propria onorabilità da altro partecipante alla seduta, ovvero quando ritengano che gli siano state attribuite opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola per non più di cinque minuti.

Art.37 - Relazione sulle proposte

1 Le proposte sottoposte al Consiglio vengono illustrate da un membro della Giunta o da un Consigliere Comunale, eventualmente con la collaborazione di uno dei soggetti di cui al successivo art. 42.

2 La relazione introduttiva non può eccedere i quindici minuti, salvo che il Presidente non ne elevi la durata in caso di particolare rilevanza.

Art.38 - Norme generali sulla discussione

- 1 Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
- 2 Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno ha preso la parola, la proposta viene messa in votazione.
- 3 Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare una sola volta, per non più di dieci minuti.
- 4 Il Sindaco o l'Assessore competente per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di tre minuti ciascuno.
- 5 Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazioni, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
- 6 Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco o relatore, dichiara chiusa la discussione.
- 7 Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.
- 8 Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentono dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola.
- 9 I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
- 10 La Presidenza del Consiglio in casi eccezionali può proporre al Consiglio diversi tempi di interventi.

Art.39 - Intervento per richiamo al regolamento o mozione d'ordine

- 1 Ogni Consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della legge, dello Statuto, del presente regolamento o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.
- 2 In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un consigliere contro e uno a favore.
- 3 Gli interventi non possono avere una durata superiore a cinque minuti.
- 4 Sull'ammissibilità della mozione d'ordine in base alle norme statutarie e regolamentari dell'ente, decide il Presidente, salvo che non richiedano la votazione del Consiglio comunale almeno un quarto dei Consiglieri assegnati. In quest'ultimo caso, ovvero quando lo ritiene opportuno, il Presidente richiede al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.

Art.40 - Questione pregiudiziale e sospensiva

- 1 La questione pregiudiziale ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato oggetto posto all'ordine del giorno.
- 2 La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una discussione o di una deliberazione.
- 3 Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni consigliere prima della votazione del punto all'ordine del giorno che non si vuole trattare o il cui esame o votazione si vuole rinviare.
- 4 Il Presidente apre subito la discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di due soli consiglieri di cui uno a favore e uno contro.
- 5 Parla prima il consigliere a favore della richiesta.
- 6 Il discorso dei due consiglieri non può eccedere i cinque minuti ciascuno.

Art.41 - Emendamenti

- 1 Prima che inizi la presentazione di un punto all'ordine del giorno possono essere presentati da ciascun consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale ne dà lettura.
- 2 E' in facoltà del primo firmatario di ciascun emendamento di richiedere al Presidente di poterlo illustrare per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 3 La discussione degli emendamenti segue la discussione del punto all'ordine del giorno.
- 4 Dopo la chiusura della discussione relativa agli emendamenti, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
- 5 Per quanto riguarda gli emendamenti relativi al bilancio di previsione ed al Conto Consuntivo si fa riferimento alla vigente legislazione ed al regolamento di contabilità.
- 6 Gli emendamenti alle proposte di cui all'ultimo comma del precedente art.21, ad esclusione dei regolamenti, devono essere presentati, a pena di decadenza, almeno cinque giorni prima della seduta consiliare.
- 7 Gli emendamenti e in generale le modifiche a provvedimenti soggetti all'espressione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., presentati nel corso della seduta, possono essere posti in votazione solo se è presente il competente dirigente /responsabile di servizio che rende il proprio parere sulla regolarità tecnica o, in tal senso, si esprime il segretario comunale nel limite della proprie competenze.
- 8 Gli emendamenti ad un emendamento sono discussi e votati prima dello stesso.
- 9 I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono discussi e votati nel testo modificato in modo definitivo.

Art.42 - Interventi di soggetti non Consiglieri

1 Il Presidente, per esigenze della Giunta o dei Consiglieri, può invitare il segretario comunale o i funzionari comunali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.

2 Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti, oltre a rappresentanti di enti, aziende o associazioni.

TITOLO VIII

VOTAZIONI

Art.43 - Modalità generali

1 Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla Legge o dallo Statuto o dai regolamenti.

2 La maggioranza corrisponde alla metà più uno dei votanti, tra i quali non si computano gli astenuti.

3 Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, Statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti, e in caso di parità si procede al ballottaggio, salvo non sia diversamente disposto dalla legge.

4 Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui due candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti.

5 Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

6 In caso di parità nel ballottaggio si procede per sorteggio.

7 Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Presidente, anche su richiesta di un consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo.

8 In tal caso, al termine delle votazioni parziali si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nel testo risultante dalle votazioni parziali.

Art.44 - Astensioni obbligatorie e facoltative

1 Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 78, comma 2° del TUEL di cui al D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m. i., devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, con la sola eccezione delle deliberazioni aventi contenuto normativo o generale non immediatamente e non direttamente correlato a specifici interessi del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

2 Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario Comunale che lo comunica al Consiglio Comunale e dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di

tale obbligo. A tale obbligo non sono soggetti i Consiglieri che intendano astenersi per ragioni di diversa natura.

3 I Consiglieri per i quali valgono obblighi di astensione sono tenuti a lasciare l'aula del Consiglio.

4 I Consiglieri in possesso di informazioni relative a obblighi di astensione non dichiarate dagli interessati, possono comunarle al Consiglio prima della votazione.

5 Gli obblighi di astensione hanno carattere di stretta interpretazione e non possono essere estesi in via analogica.

Art.45 - Votazione palese

1 Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.

2 Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga la legge, il Presidente oppure lo richiedano motivatamente almeno due Consiglieri prima che sia iniziata la votazione con altra modalità.

3 Per questa votazione il Presidente indica il significato del sì e del no; il segretario fa l'appello, annota i voti ed il Presidente proclama il risultato.

4 Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato, e comunque prima che si passi ad altro argomento.

Art.46 - Votazione segreta

1 La votazione è disposta in forma segreta dal Presidente per decisione dello stesso o per richiesta di almeno due Consiglieri, qualora essa riguardi la formulazione di giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone, ivi incluse le nomine di competenza del Consiglio.

2 Le votazioni a scrutinio segreto si svolgono tramite utilizzo di apposite schede il cui spoglio e conteggio è effettuato da due scrutatori nominati dal Presidente.

3 Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

4 Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.

5 Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Art.47 - Esito delle votazioni

1 terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.

2 Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

3 Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante.

4 Il Presidente può concedere la parola solo al consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non più di cinque minuti ciascuno.

5 Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio comunale non possono essere riproposte prima di 120 giorni dalla loro cassazione, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di legge.

TITOLO IX

AUTONOMIA CONTABILE

Art. 48 - Disciplina dell'autonomia contabile

1 La relazione previsionale e programmatica deve essere integrata da apposita relazione riguardante i programmi e le risorse relativi all'attività del Consiglio, redatti dal Responsabile del settore interessato, sotto le direttive emanate dal Presidente del Consiglio, tenendo conto delle richieste presentate dai medesimi gruppi consiliari.

Art.49 - Gestione delle risorse spettanti al Consiglio Comunale

1 Alla gestione delle risorse è preposto il dipendente addetto all'ufficio di presidenza il quale cura l'istruttoria tecnica di tutti gli atti gestionali relativi, nonché verifica l'andamento delle spese e acquisisce le richieste dei Consiglieri e dei gruppi per assicurare l'ottimale gestione.

2 Il responsabile sulla base dell'andamento della gestione e delle richieste dei Consiglieri e dei gruppi, propone al Presidente del Consiglio eventuali modifiche ai progetti o agli stanziamenti, che possano sfociare in modifiche al bilancio.

3 Il servizio gestisce tutte le risorse relative al Consiglio, e in particolare provvede:

a) alla liquidazione dell'indennità per il presidente del Consiglio;

b) alla liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;

c) all'istruttoria delle pratiche relative agli aumenti o diminuzioni delle indennità e/o dei gettoni;

d) alla liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro, per le assenze retribuite, ai sensi degli artt. 79 ed 80 del T.U. 18.08.2000, n. 267, del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri;

e) alla liquidazione delle indennità di missione del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri;

f) al rimborso di spese di viaggio effettivamente sostenute dai Consiglieri residenti fuori dal capoluogo per la partecipazione alle sedute consiliari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni;

g) all'acquisizione di beni e dei servizi necessari al funzionamento di Consiglio e gruppi consiliari.

TITOLO X

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E VERBALIZZAZIONE

Art. 50 - Partecipazione del Segretario

1 Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario generale o il Vicesegretario; il segretario verbalizzante su richiesta dei Consiglieri e comunque su autorizzazione del Presidente, può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti per apportare chiarimenti di natura tecnico-normativa o per rispondere a quesiti dei Consiglieri, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai responsabili dei settori.

2 In caso di impedimento improvviso o di astensione obbligatoria del Segretario, lo stesso viene sostituito dal Consigliere più giovane d'età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

Art.51 - Verbali delle sedute

1 Delle sedute vengono redatti i verbali corrispondenti alle singole proposte sottoposte all'esame del Consiglio Comunale, nel testo depositato nella sala dei Consiglieri, comprendenti eventuali emendamenti o articoli aggiuntivi approvati dal Consiglio Comunale.

2 Gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri Comunali nel corso della discussione sono riportati su apposito supporto magnetico, che verrà depositato agli atti, al fine di provvedere alla trascrizione integrale del processo verbale, ai sensi del successivo comma 4.

3 Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi verranno allegati ai singoli provvedimenti, purché il relativo testo scritto sia consegnato al Segretario Comunale entro il termine della seduta.

4 Qualora uno o più Consiglieri Comunali lo richiedano, con istanza da presentare al Segretario Comunale, si provvederà alla trascrizione integrale o parziale della discussione ed alla redazione del relativo processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Comunale.

5 I verbali e l'eventuale processo verbale della discussione s'intendono approvati se, entro 30 giorni dalla pubblicazione, nessun consigliere formula richieste di rettifica.

6 Sulle richieste di rettifica si esprime a maggioranza il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla richiesta.

TITOLO XI

DISCIPLINA DELLE VIDEORIPRESE

Art. 52 - Videoriprese

1 Il Comune di Suzzara attribuisce alla diffusione attraverso web e/o televisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

2 Il presente titolo disciplina pertanto il servizio di ripresa e diffusione a mezzo web e/o trasmissione televisiva delle riunioni di Consiglio Comunale, effettuata direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.

3 Le norme del presente titolo integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e al diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art.53 - Modalità delle Riprese

1 Le riprese vengono effettuate in modo automatico attraverso telecamera fissa, diretta esclusivamente verso l'assemblea consiliare con l'esclusione della zona riservata al pubblico nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa sulla privacy.

2 La trasmissione audio e video del Consiglio Comunale è accessibile mediante apposite pagine del sito istituzionale del Comune di Suzzara.

Art.54 - Autorizzazione all'effettuazione di riprese audio e video

1 Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive e su web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno, di volta in volta, richiedere preventiva autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale.

2 L'autorizzazione rilasciata comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di trattamento dei dati, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

3 Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio, sentita eventualmente la Conferenza dei Capigruppo.

4 E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, eseguita con qualsivoglia strumento idoneo allo scopo, nelle medesime adunanze.

5 Sono fatte salve le riprese da parte di emittenti televisive e giornalisti nell'ambito del diritto di cronaca.

Art. 55 - Tutela dei dati sensibili

1 Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n.196/2003 e successive modiche e integrazioni, per tutelare e assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

2 Parimenti sono vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari abbiano a oggetto dati che, insieme con quelli sensibili, rilevino a fini della categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

3 Nel caso in cui non sia stato possibile interrompere tempestivamente la ripresa, alle predette disposizioni verrà data attuazione in sede di montaggio e editing delle riprese.

Art. 56 - Modalità di pubblicazione e diffusione

1 Le registrazioni delle sedute consiliari verranno elaborate a cura del servizio informatico dell'Ente, per essere pubblicate attraverso un sistema di streaming sul portale comunale, suddivise per argomento trattato.

2 Il servizio informatico dell'Ente provvederà altresì all'archiviazione in forma digitale di tutte le riprese video, garantendone la conservazione.

3 Per le sedute consiliari non più disponibili sul sito internet istituzionale, sarà possibile chiederne copia su supporto informatico, previa richiesta anche informale al Comune.

Art. 57 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

1 La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web.

2 E' vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate perché in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali e notiziari).

3 I soggetti autorizzati che violino il principio d'imparzialità sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini non saranno più ammessi a effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

4 E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Art. 58 - Interviste

1 Durante le sedute consiliari, gli Amministratori e i Consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori.

TITOLO XII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 59 - Norma di rinvio

1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento del Consiglio Comunale, si applicano le vigenti norme di legge e di Statuto.

2 Ogni qual volta nel corso di una seduta, dovessero insorgere divergenze in merito all'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, il Presidente, sentito il Segretario Comunale o chi lo sostituisce, adotta le necessarie determinazioni, fatto salvo il diritto di ogni consigliere di chiedere che a tal riguardo si esprima il consiglio stesso.

Art. 60 - Disposizioni transitorie

1 Salvo quanto previsto al successivo comma, le disposizioni del presente regolamento hanno attuazione dalla sua entrata in vigore.

- 2 Le commissioni consiliari regolarmente costituite al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento proseguono la propria attività.
- 3 Le procedure di nomina previste dal Titolo IV si applicano dal primo rinnovo del Consiglio per le commissioni istituzionali e in occasione della prima costituzione di una nuova commissione per le altre.

Art.61 - Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.